



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/09/2014 e con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017. **Le ultime modifiche sono riportate in neretto.**



INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Istituzione della Tassa sui Rifiuti
- Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 4 Soggetto attivo
- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi
- Art. 7 Decorrenza del tributo
- Art. 8 Determinazione della tariffa
- Art. 9 Determinazione della superficie assoggettabile a tributo
- Art. 10 Affidamento del servizio di accertamento e riscossione della TARI
- Art. 11 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale

CAPO III – UTENZE DOMESTICHE

- Art. 12 Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche

CAPO IV – UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 13 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 Produzione di rifiuti speciali
- Art. 15 Tassa giornaliera

CAPO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

- Art. 16 Esclusioni
- Art. 17 Riduzioni
- Art. 18 Agevolazioni ed esenzioni

CAPO VI – ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

- Art. 19 Adempimenti a carico dei contribuenti
- Art. 20 Pagamento del tributo
- Art. 21 Rimborsi

CAPO VII – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI

- Art. 22 Il Funzionario responsabile
- Art. 23 Attività di accertamento, controllo e recupero
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Riscossione coattiva

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 27 Norme di rinvio
- Art. 28 Entrata in vigore



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'imposta unica comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Istituzione della Tassa sui Rifiuti

1. Il tributo è istituito a copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio d'igiene urbana e ambientale, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Il tributo è applicato a partire dal 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è soppresso il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni.
3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tassa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

Art. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.



2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% della specifica tariffa.

CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione,



ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del successivo articolo 6.

5. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità, l'occupazione o la detenzione dei locali decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
7. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 15.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 **Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente articolo 5, commi 1 e 2.
2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali



ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 7

Decorrenza del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 19. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 19, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 19, il tributo non è dovuto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, solo se l'utente dimostri inequivocabilmente di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, o comunque nel caso in cui il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio, dalla data di iscrizione dello stesso soggetto subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio o nell'anno successivo.

Art. 8

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per



unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono indicati nel Piano Finanziario degli interventi e nella relazione illustrativa, redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato
6. La tariffa, determinata sulla base del Piano Finanziario, è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alle categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b) la tariffa totale e distinta per ogni categoria di utenza
 - c) i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione, la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 7, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 9

Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. La superficie assoggettabile è data:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale



determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

- b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestable, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente all'attuazione completa di quanto previsto dal comma 647 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013, il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
 3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 14 e 16 del presente regolamento.
 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 10

Affidamento del servizio di accertamento e riscossione della TARI.

1. Il comune può, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147 del 27/12/2013, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI al soggetto al quale è stato affidato nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto.

Art. 11

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, da



applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

CAPO III – UTENZE DOMESTICHE

Art. 12

Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
 - b) per gli immobili tenuti a disposizione, definiti secondo i criteri di cui al comma 6 del precedente articolo 5, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella presente tabella:
 - numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 50;
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70;
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90;
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110;
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110;
5. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 4, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 19, comma 3, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione



della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.

6. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.
7. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite
 - a. unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
8. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

CAPO IV – UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 13

Classificazione delle utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie di attività definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta.
5. I locali e/o le aree adibite ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. Tutte le superfici che compongono un immobile con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività prevalente in termini di superficie utilizzata identificata secondo i criteri previsti al comma 1.
7. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono attività



- economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
8. Si considerano altresì non domestiche le utenze costituite da garages, cantine, o locali accessori a quelli a uso abitativo condotte da persone giuridiche.
 9. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, qualora non utilizzati per l'esercizio d'impresa, dalla procedura o da terzi autorizzati dalla medesima, sono classificati a decorrere dalla data del fallimento, nella categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

Art. 14

Produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree coperte e/o scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio delle attività industriali ed artigianali produttrici di rifiuti speciali, non possono essere assimilati agli urbani. Sono considerati funzionalmente ed esclusivamente collegati i magazzini ubicati nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale e che costituiscono unità locale a servizio dell'attività principale industriale e/o artigianale di produzione di beni (escludendo in ogni caso i magazzini a servizio dell'attività di vendita, ristorazione, produzione di servizi, etc.).
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

<u>ATTIVITA'</u>	<u>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</u>
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Autocarrozzeria	50%
Autofficine ed elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Falegnameria	30%
Fonderie	60%
Galvanotecnici	70%
Lavanderie	30%



- | | |
|---|-----|
| Gommisti | 30% |
| Officine metalmeccaniche | 50% |
| Pelletterie | 40% |
| Studi dentistici ed odontotecnici | 30% |
| Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale | 30% |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma | 30% |
4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime di Tariffa di igiene ambientale e/o TARES, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 19.
 5. La domanda dovrà essere corredata da:
 - a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione sei rifiuti.
 6. La domanda di cui al comma 4 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno precedente.

Art. 15

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tassa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.
2. La misura della TARI giornaliera è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 8, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, contestualmente al versamento della TOSAP, su apposito bollettino di pagamento al momento della richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
4. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della



tassa annuale.

CAPO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 16

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
 - a) locali riservati a impianti tecnologici, quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
 - c) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - d) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florivivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
 - e) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
 - f) le serre a terra;
 - g) le aree scoperte adibite a verde;
 - h) le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k) le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato



da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- m) i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge;
 - n) locali e ambienti per la parte con altezza pari o inferiore a mt. 1,50.
3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA e/o TARES), per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 19. La stessa domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e indichi la superficie per la quale si richiede la riduzione.
 4. La domanda di cui al comma 3 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo.
 5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.
 7. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello esclusivo del culto.

Art. 17 **Riduzioni**

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; 30%
 - b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a



- condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato; 30%
- c) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti; 30%
- d) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni; 30%
- e) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali anche se di uso pubblico) sia posto ad una distanza superiore a mt. 1000 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti. 30%
2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno di presentazione della domanda.
3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:
- a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.
Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento;
- b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.
Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.
4. Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio a riciclo dei rifiuti:
- a) avvio a riciclo dei rifiuti presso terzi.
Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.
- b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta.
Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di



raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

In ogni caso la somma delle due modalità di avvio al riciclo non può superare il 30%.

5. Ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche:

a) attivazione o modificazione dei processi produttivi per ridurre la produzione di rifiuti.

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa.

L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.

La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.

b) riduzione per collaborazione con il soggetto gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata presso aree di pertinenza di utenze non domestiche aperte al pubblico (ecotappa).

E' concessa una riduzione alle utenze non domestiche che siano in grado di assicurare l'accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività per metterle a disposizione del gestore per servizi di raccolta differenziata destinati al pubblico. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio competente. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

c) riduzione per utenze con certificazione ambientale.

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5%.

La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal giorno di presentazione della domanda.

6. Le riduzioni disciplinate ai precedenti commi del presente articolo potranno essere



cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa. Dette riduzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18

Agevolazioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le agevolazioni e le esenzioni di cui ai commi seguenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Sono esenti al 100% dall'applicazione del tributo i soggetti di seguito indicati, aventi valore ISEE compreso tra € 0 ed € 6.250,00:
 - a) i pensionati con i seguenti limiti di età: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini;
 - b) gli invalidi civili, con invalidità non inferiore al 74%;
 - c) i contribuenti anche non pensionati che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa;
6. Sono ammessi alla agevolazione tariffaria nel misura del 50% i soggetti di seguito indicati, aventi valore ISEE compreso tra € 6.250,01 ed € 7.500,00:
 - a) i pensionati con i seguenti limiti di età: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini;
 - b) gli invalidi civili, con invalidità non inferiore al 74%;
 - c) i contribuenti anche non pensionati che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa.
7. E' riconosciuta all'Amministrazione Comunale la facoltà di determinare forme di agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
8. Le esenzioni e le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 saranno concesse annualmente, previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni e



modalità impartite dall'Ufficio competente, il quale con apposito bando approverà lo schema, le modalità e i termini di presentazione della suddetta istanza.

8bis. Le esenzioni e le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano nell'anno di riferimento. Qualora l'applicazione nell'anno di riferimento dovesse risultare impossibile per motivi tecnici, essa avverrà nell'anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta, mediante conguaglio sull'importo dovuto per tale anno o, eventualmente, rimborso, nel caso in cui cessasse la posizione del contribuente interessato.

9. La domanda di cui al comma **8** dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, per l'annualità **in corso**, con apposita dichiarazione del valore ISEE riferito al reddito dell'anno precedente.
10. Competente all'approvazione degli atti finalizzati alla concessione delle esenzioni e agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 è l'Ufficio Servizi Sociali, il quale provvederà a darne apposita comunicazione all'interessato e al soggetto gestore.
11. Per l'anno 2014, primo anno di vigenza della tassa, ai fini dell'applicazione delle esenzioni e delle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, concesse, su richiesta degli interessati, a seguito di apposita istanza di cui al comma 9, si assumono come valide le domande presentate nella vigenza del regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) entro il 31 ottobre 2013.
12. Per l'anno 2018, ai fini dell'applicazione delle esenzioni e agevolazioni di cui ai commi 5 e 6, sono fatte salve le istanze già accolte nell'anno 2017.

CAPO VI – ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 19

Adempimenti a carico dei contribuenti

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 6 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.
2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui



consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.
5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.
6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro 90 giorni dalla data dell'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
8. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - A) per le utenze domestiche:**
 - a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
 - b) dati di recapito: e-mail, numero di telefono, cellulare o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
 - c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
 - d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione; (*)
 - e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti; (*)
 - f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)
 - g) estremi catastali dell'immobile; (*)
 - B) per le utenze non domestiche:**
 - a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
 - b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, numero di telefono, cellulare o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
 - c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)
 - d) estremi catastali dell'immobile (*)
 - e) ubicazione (via, numero civico e interno), superficie calpestabile(*)
 - f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli



locali e/o aree; (*)

g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione; (*)

h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore. (*)

(*) *dati obbligatori*

Art. 20

Pagamento del tributo

1. Il versamento della tassa sui rifiuti è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopraccitato art. 17, in quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente: l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'art. 11 del presente regolamento; l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo; la tipologia di utenza; la categoria di attività per le utenze non domestiche; le tariffe applicate; l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato in 3 rate, di cui:
 - a) n. 2 rate in acconto, rispettivamente scadenti il 31 luglio ed il 30 settembre, i cui importi sono calcolati utilizzando le tariffe approvate l'anno precedente;
 - b) n. 1 rata a saldo, scadente il 31 gennaio dell'anno successivo, il cui importo comprenderà il conguaglio di tutto l'anno con le tariffe approvate con la delibera di cui all'art. 8.
4. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. Non si dà luogo a riscossione del tributo, fatta eccezione per quello giornaliero, quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00).

Art. 21

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto



alla restituzione. In caso di utenza attiva, il rimborso verrà operato con conguaglio sulla rata successiva, diversamente l'ufficio competente disporrà il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

2. Non si dà luogo a rimborso del tributo, fatta eccezione per quello giornaliero, quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00).

CAPO VII – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI

Art. 22

Il Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 23

Attività di accertamento, controllo e recupero

1. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. Ai fini del comma 1, il funzionario responsabile, può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.



5. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che tramite i messi comunali o gli ufficiali giudiziari.
6. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, quelle derivanti dall'esecuzione dell'art. 137 e seguenti c.p.c., ai sensi dell'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative nella misura stabilita per legge.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/97 n. 218, nonché i benefici previsti dai decreti legislativi n. 472 e 473 del 18/12/1997 e dal regolamento comunale che disciplina la materia.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 24 **Sanzioni**

1. In materia di sanzioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1 commi da 693 a 701 della L. 147 del 27/12/2013, dai Decreti Legislativi n. 471/1997, n. 472/1997, n. 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
3. *Abrogato*
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, **se l'omissione è accertata a seguito di attività del contribuente**, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, **anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti**, se l'omissione è accertata dal comune, si applica la sanzione del **200%**, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.



- 6bis.** Ai sensi dell'art. 1, comma 700, L. 147/2013, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- a) al 5% del tributo dovuto, con un minimo di 5 Euro, se la dichiarazione viene presentata con ritardo entro 30 giorni dall'omissione;**
 - b) al 10% del tributo dovuto, con un minimo di 10 Euro, se la dichiarazione viene presentata con ritardo compreso tra 31 e 90 giorni dall'omissione;**
 - c) al 50% del tributo dovuto, con un minimo di 30 Euro, se la dichiarazione viene presentata con ritardo compreso tra 91 giorni e 1 anno dall'omissione.**
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
9. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 25

Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 23, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Disposizioni finali e transitorie

1. A far data dal 1 gennaio 2014, al fine della commisurazione del tributo per l'anno 2014, si assumono come validi gli elementi presenti nella banca dati acquisiti ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) al 31.12.2013.
2. Il gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) entro i rispettivi termini prescrizionali, sulla base delle rispettive disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), così come quelli del tributo comunale sui rifiuti e sui



servizi (T.A.R.E.S.), conservano validità anche ai fini del tasso disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

4. Nel 2014, primo anno di vigenza del tributo, le denunce previste all'art. 19 del presente regolamento si intendono prodotte nei termini se risultano consegnate, all'ufficio competente, entro il 31 dicembre 2014.
5. Nel caso di somme versate in eccesso a titolo di T.A.R.E.S. per l'anno 2013 per le quali sia stato riconosciuto il diritto al rimborso, è sempre possibile effettuare la compensazione con le successive rate a titolo di TARI qualora le utenze siano ancora attive.

Art. 27

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nella L. n. 147/2013, D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2014.



ALLEGATO A – RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 17.

1. UtENZE domestiche che praticano il compostaggio

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'ufficio competente per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'ufficio competente per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre "fasce" ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nella tabella che segue:

Codice CER	Descrizione da regolamento	Punti	Fascia
200399	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	1	A
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	A
200102	VETRO	0,8	A
200101	CARTA E CARTONE	0	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI, ALLE VOCI 170601E 170603	0,3	A
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
150106MULTI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
170605	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO (CONFERITI SECONTO PROCEDURA)	0	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110SPRAY	CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
080410	ADESIVI E SIGILLANTI DI SCARTO (COLLE, SILICONE, ECC.)	5	B
080112	PITTURE E VERNICI AD ACQUA	5	B
080111	PITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C
200136_R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI ELETTROMESTICI DI PICCOLE DIMENSIONI)	6	C



200136_R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella:

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante **dall'Anagrafe comunale** al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio ambientale per ogni conferimento di rifiuti si userà la seguente formula:

punti = chilogrammi conferiti (KG) / coefficiente familiare (KB) x coefficiente tipo rifiuto (KP)



Ad esempio, una famiglia di 4 componenti che conferisce al Centro di Raccolta 15 kg di vetro otterrà il seguente punteggio ambientale:

$$\text{Punti} = 15 \text{ (KG)} / 3 \text{ (KB)} * 0,8 \text{ (KP)} = 4$$

L'Ufficio competente al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. Avvio a riciclo presso terzi dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo presso terzi, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp = mq * Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd * 100 / rp$$

La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio competente unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto di questi ultimi, sottoscritti dall'addetto all'impianto di recupero, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a **riciclo**. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte di utenze domestiche e di utenze non domestiche.

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a **riciclo** presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.



Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi).

L'Ufficio competente al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.